



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VI

A
ALLEVATORI DEI CAVALLI
PURO SANGUE INGLESE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CAVALLI PURO SANGUE INGLESE
(ANAC)

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

SOCIETÀ DI CORSE AL GALOPPO

mediante pubblicazione sul sito web MiPAAF

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione, al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese, dei puledri nati nell'anno 2021

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, per brevità, Mi.P.A.A.F.) procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese e al rilascio del documento di identificazione (passaporto), ai sensi della normativa di riferimento.

Di seguito si forniscono indicazioni operative per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese dei puledri nati nell'anno 2021.

A – Adempimenti in capo all'allevatore

L'allevatore deve:

- a) **verificare**, contattando la stazione di monta, che sia stato comunicato l'accoppiamento avvenuto nella stagione di monta di riferimento mediante l'invio dell'apposito modello entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla nascita del puledro. Nel caso in cui la comunicazione non sia stata inviata entro il termine previsto da parte della stazione di monta, l'istruttoria relativa alla richiesta di iscrizione al Libro genealogico non può essere avviata e alla stazione di monta medesima sarà applicata una sanzione pari a € 32,00 per ogni fattrice di cui è stata omessa la comunicazione della copertura. Si precisa che **in assenza di detta comunicazione non può essere inserita in banca dati la denuncia di nascita e, di conseguenza, non può essere avviata l'istruttoria finalizzata all'identificazione del puledro;**
- b) in caso di mancato buon esito dell'accoppiamento, comunicare il tipo di evento verificatosi (es. fattrice non coperta oppure rimasta vuota, aborto, decesso del puledro alla nascita ecc.) mediante la compilazione dell'apposito modello;
- c) denunciare la nascita del puledro **entro sette giorni dall'evento**, ai sensi della normativa di riferimento. A tale proposito si rammenta che sono previste sanzioni amministrative, che possono essere applicate dalle Autorità competenti. La nascita deve essere denunciata mediante la compilazione, in ogni sua parte,

dell'apposito modello da inviare in originale al Mi.P.A.A.F. a mezzo raccomandata con l'indicazione dei dati previsti dalla normativa di riferimento. **Se l'allevatore è un soggetto estero dovrà essere titolare di codice fiscale rilasciato in Italia. L'allevatore dovrà indicare nel campo previsto sul modello il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC (art. 5 D.L. 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221) che sarà utilizzato dall'Amministrazione per ogni eventuale comunicazione che non comporti invio di documentazione (ad esempio invio dei passaporti ecc.). Alla denuncia di nascita deve essere allegata la quietanza di versamento dell'importo dovuto di € 96,00 per ogni puledro di cui si denuncia la nascita.**
In considerazione del riaccutizzarsi del contagio a causa dell'epidemia da COVID 19 la denuncia di nascita può essere anche anticipata per PEC all'indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it.
Qualora sia allegato subito l'originale del CIF la denuncia di nascita dovrà essere inviata esclusivamente per posta raccomandata
Si precisa che non possono essere accettate denunce di nascita inviate o anticipate a mezzo posta elettronica non certificata.

Nel caso in cui sulla denuncia di nascita non sia esplicitamente indicata da parte dell'allevatore l'esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA), sul passaporto del puledro sarà registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento. **Si ricorda che la destinazione dell'equide come "NON DPA" è irreversibile.**

Sul modello di denuncia di nascita sono previsti gli appositi campi per la segnalazione del nome da assegnare al puledro, massimo 18 lettere compresi gli spazi;

- d) **allegare alla denuncia di nascita la quietanza del versamento dell'importo dovuto di € 96,00 effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato al Tesoro dello Stato, IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale. Si precisa che non potranno essere accettate quietanze con causali generiche che non indichino in modo chiaro l'anno di nascita del puledro e il nome della fattrice. Nel caso in cui si effettui un unico versamento per più di un puledro la causale dovrà contenere oltre all'anno di nascita dei puledri anche i nomi di tutte le fattrici. Qualora il versamento sia effettuato on line, utilizzando l'home banking, nella quietanza allegata alla denuncia di nascita dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito con l'indicazione del relativo **numero definitivo** di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN). Non saranno accettate quietanze nelle quali non risulti riportato il riferimento all'avvenuta esecuzione del pagamento. Si comunica che il decreto direttoriale relativo agli importi dovuti per l'istruttoria delle istanze ha fissato l'importo onnicomprensivo di € 191,00 dovuto al Mi.P.A.A.F. nel caso in cui le denunce di nascita siano presentate successivamente al termine di 30 giorni dall'evento (fermo restando il rispetto del termine di 7 giorni e la relativa applicazione delle sanzioni previste, da parte delle Autorità competenti.). Si sottolinea, comunque, che l'invio delle denunce di nascita deve avvenire entro un termine utile a consentire l'identificazione del puledro entro il 31 dicembre dell'anno di nascita;**
- e) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal Mi.P.A.A.F. Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve fare richiesta del duplicato al Mi.P.A.A.F. al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi. **In assenza del passaporto della fattrice, il puledro non potrà essere identificato;**
- f) far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incappucciati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente la documentazione identificativa (passaporto) della fattrice, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro. Dette operazioni possono riguardare, a seconda dei casi, l'allevatore o il detentore.

Al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, è onere dell'allevatore o del detentore contattare il veterinario il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del MI.P.A.A.F. pubblicato sul sito. **Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore o dal detentore, la spesa relativa alla successiva visita di identificazione da parte del veterinario sarà a carico, a seconda dei casi, dell'uno**

o dell'altro soggetto. Ciò poiché si renderà necessario uno specifico incarico al veterinario per l'effettuazione della visita (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.

I puledri devono essere identificati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita; al fine di velocizzare il completamento della necessaria istruttoria è opportuno, comunque, che la maggior parte dell'attività identificativa sia effettuata entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia;

- g) **inviare l'originale del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) rilasciato all'allevatore del puledro dal gestore della stazione di monta. Si richiama l'allevatore al rispetto del termine del 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro per l'invio di detto documento senza l'applicazione di sanzioni. Si rammenta inoltre che in caso di doppia copertura dovranno essere inviati tutti i relativi C.I.F.**

Si precisa, altresì, che l'allevatore deve prestare particolare attenzione al rispetto del predetto termine poiché non verrà inviata alcuna comunicazione di avviso di scadenza del termine da parte del Mi.P.A.A.F

B – Iscrizione dei puledri nel Libro genealogico del cavallo purosangue inglese

Il Mi.P.A.A.F. provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito dell'invio entro i termini previsti di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo si fa presente che:

- a) non potranno essere iscritti al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;
- b) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., verrà avviata un'indagine d'ufficio.

Nel caso in cui si renda necessario procedere ~~e su richiesta dell'allevatore si può procedere~~ ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori. Al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra è previsto il versamento dei seguenti importi:

- **€ 96,00** per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro, come disposto con decreto direttoriale n. 9397349 del 23/12/2020;
- c) nel caso in cui non sia stato possibile determinare la genealogia del puledro, il Mi.P.A.A.F. restituirà, laddove già consegnato, il C.I.F. al proprietario a seguito di apposita richiesta. Il proprietario potrà rivolgersi alla competente ARA per l'iscrizione all'Anagrafe degli equidi e per il rilascio del relativo passaporto.

C – Iscrizione tardiva dei puledri nel Libro genealogico del cavallo purosangue inglese

Ai sensi della normativa vigente, l'iscrizione tardiva del puledro dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita è possibile sulla base di apposita formale richiesta dell'allevatore previo deposito del C.I.F. **non oltre il 31 agosto dell'anno successivo a quello di nascita, con applicazione di una sanzione amministrativa di € 1.070,00.**

Non è comunque consentita l'iscrizione tardiva al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata già emessa una diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia.

Si fa presente che superato il predetto termine la pratica sarà definitivamente archiviata agli atti senza alcuna comunicazione da parte del MiPAAF.

Per l'iscrizione del puledro all'Anagrafe degli equidi e per il rilascio del relativo passaporto il proprietario dovrà rivolgersi all'ARA competente per territorio.

D – Puledri nati all'estero da fattrici italiane temporaneamente esportate o da fattrici da importare definitivamente acquistate all'estero da allevatori italiani

a) PAESI UE

I puledri nati all'estero in Paesi UE da fattrici italiane temporaneamente esportate o definitivamente esportate poiché rimaste all'estero oltre il termine di validità del nulla osta, oppure nati da fattrici acquistate all'estero da allevatori italiani **prima della nascita del puledro** possono essere iscritti in Italia al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese purché si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- entrino in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita;
- rimangano in Italia per 8 mesi, anche non continuativi. Il periodo di 8 mesi deve essere maturato, decorrere dal giorno dell'effettiva importazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

Si precisa che qualora la fattrice sia stata acquistata all'estero quest'ultima deve essere importata definitivamente entro l'anno di nascita del puledro.

Alla richiesta di importazione della fattrice deve essere allegata copia della “scheda movimentazione equide” scaricata dal Sistema informativo veterinario (VET INFO), attestante il rientro o l'ingresso della fattrice in Italia oppure copia del certificato sanitario (TRACES).

Si ricorda che l'allevatore deve inviare la denuncia di nascita entro 7 giorni dall'evento, mediante la compilazione dell'apposito modello che prevede anche l'indicazione della destinazione finale. **Come per lo scorso anno l'allevatore deve inviare la denuncia di nascita esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it.**

b) PAESI EXTRA UE

I puledri nati all'estero in Paesi extra UE da fattrici italiane temporaneamente esportate o definitivamente esportate, poiché rimaste all'estero oltre il termine di validità del nulla osta, oppure nati da fattrici acquistate all'estero da allevatori italiani, **purché l'acquisto della fattrice sia avvenuto e sia stato comunicato all'Amministrazione prima della nascita del puledro**, possono essere iscritti in Italia al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese purché si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- **devono essere importati definitivamente entro l'anno di nascita;**
- rimangano in Italia per 8 mesi anche non continuativi. Il periodo di 8 mesi deve essere maturato, a decorrere dal giorno dell'effettiva importazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

Si precisa che qualora la fattrice sia stata acquistata all'estero quest'ultima deve essere importata definitivamente al più tardi entro l'anno successivo a quello di nascita del puledro.

Alla richiesta di importazione della fattrice deve essere allegata copia della “scheda movimentazione equide” scaricata dal Sistema informativo veterinario (VET INFO), attestante il rientro o l'ingresso della fattrice in Italia oppure copia del certificato sanitario, nonché copia della bolla doganale.

Nel caso in cui i puledri di cui trattasi siano ceduti all'estero ad un proprietario italiano potranno essere importati e registrati in Italia solo ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delle corse al galoppo dell'ex Jockey Club Italiano.

Si ricorda che l'allevatore deve inviare la denuncia di nascita entro 7 giorni dall'evento mediante la compilazione dell'apposito modello che prevede anche l'indicazione della destinazione finale. **Come per lo**

scorso anno l'allevatore deve inviare la denuncia di nascita esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it.

E – Registrazione dei passaggi di proprietà

Si richiama all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, **in particolare in questa sede, le fattrici**. In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato al Mi.P.A.A.F. (es. nascite, decessi, ecc.).

Si invita, pertanto, tutti gli allevatori prima della nascita del puledro a verificare sulla “Piattaforma operatori ippici”, alla quale tutti devono essere accreditati, la corretta intestazione della fattrice e che siano stati sciolti eventuali contratti di affitto stipulati in precedenza per la carriera di corse.

Si fa presente che nel caso in cui la documentazione presentata per la registrazione della cessione sia incompleta, la titolarità della fattrice decorrerà dalla data di regolarizzazione e, quindi, di perfezionamento della pratica. Conseguentemente anche la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del Mi.P.A.A.F. proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Non è ammessa, pertanto, alcuna retrodatazione dei passaggi di proprietà.

Si precisa che in caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli fino alla cancellazione dalla lista medesima. L'eventuale presentazione di un passaggio di proprietà di una fattrice, in corso di iscrizione del proprietario alla lista pagamenti insoddisfatti, non rende possibile la registrazione in banca dati della cessione della titolarità. **In caso di successiva cancellazione dalla lista la decorrenza della titolarità della fattrice a favore del nuovo acquirente corrisponderà alla data di cancellazione da detta lista del proprietario precedentemente iscritto. Non può, pertanto, prodursi alcun effetto retroattivo relativo alla decorrenza della proprietà del puledro e alla relativa qualifica di allevatore.** Anche in questo caso il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del Mi.P.A.A.F. al momento della nascita.

Si precisa, comunque, che l'allevatore di puledri p.s.i. ha facoltà di cedere successivamente i diritti allevatoriali.

Si ricorda, infine, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del Mi.P.A.A.F., nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide, la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

F – Emissione del passaporto

Al termine dell'istruttoria il Mi.P.A.A.F. procede all'attribuzione dell'UELN, all'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese e all'emissione del passaporto.

L'allevatore deve verificare la correttezza dei dati riportati sul passaporto; il Decreto direttoriale relativo agli importi dovuti ha fissato in € 64,00 la cifra da versare nel caso in cui le eventuali difformità (nome cavallo, sesso, data di nascita, dati segnaletici, allevatore, ecc.) siano comunicate oltre 40 giorni dal ricevimento del documento di cui trattasi.

G – Regole generali

Ad ogni buon fine si rammenta che il decreto citato al punto “F” prevede, altresì, il versamento di € 350,00 in caso di *“Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erranee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema”*.

Il Dirigente
Sveva Davanzo
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)